

PROPOSTA 3° SETTORE

N° 04 DEL 04.03.2020



COMUNE DI SCIACCA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 38..... del 23/03/2020

Oggetto:	Dotazione Organica - Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale "Triennio 2020-2022" – Autorizzazione trasformazione del rapporto di lavoro del personale part-time ex LSU-Ministero da 18 a 21 ore.
-----------------	---

L'anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di Marzo, alle ore 17,10 e seguenti, in Sciacca, nel Palazzo Municipale, a seguito di convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

Valenti Francesca:	<u>Francesca Valenti</u>	Sindaco
Mondino Gisella:	<u>Gisella Mondino</u>	Vice-Sindaco
Caracappa Accursio:	<u>ASSENTE</u>	Assessore
Leonte Fabio Michele:	<u>Leonte</u>	Assessore
Lo Cicero Roberto:	<u>Lo Cicero Roberto</u>	Assessore
Bacchi Michele:	<u>Bacchi Michele</u>	Assessore

Assume la Presidenza il Sindaco Avv. Francesca Valenti il quale, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale alla trattazione della proposta in oggetto.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale D.ssa Alessandra Melania La Spina.

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Dotazione Organica - Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale "Triennio 2020-2022" – Autorizzazione trasformazione del rapporto di lavoro del personale part-time ex LSU-Ministero da 18 a 21 ore..

PREMESSO che:

- il co.2, art.6 del D.Lgs.165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs.75/2017, stabilisce che *"Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale..."*;
- il co.1, art.39, L.449/97 dispone che *"Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482"*;
- il co.1 dell'art.91, D.Lgs.267/00, dispone che: *"gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (disabili e categorie protette), finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*;
- ai sensi degli artt.3 e 18 co.2, L.68/99, il Comune di Sciacca dovrebbe avere in servizio un minimo di 13+2 assunzioni obbligatorie mentre attualmente risultano in ruolo rispettivamente 15+2 unità, rispettando ampiamente, per il triennio 2020-2022, l'onere delle assunzioni obbligatorie (lavoratori disabili o appartenenti a categorie protette), così come risulta dal prospetto informativo online trasmesso al MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI;
- a norma dell'art.1, comma 102, L.30/12/2004, n. 311, *"le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica"*;
- il co.6, art.6, D.Lgs.165/01, dispone che *"Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale"*;

VERIFICATO che,

- con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 19.02.2020, è stato accertato che l'attuale struttura dotazionale di questo Ente non presenta situazione di eccedenza di personale e, pertanto, non sussiste il vincolo di cui all'art.33 del D.Lgs.165/01;
- l'art. 48 del Codice delle Pari Opportunità (D.Lgs.198/06) prevede che *"i comuni predispongono piani di azioni positive"* con durata triennale a cui il Comune di Sciacca ha adempiuto con la Deliberazione della Giunta Comunale n.50 del 19.04.2018 (Piano delle Azioni Positive - Triennio 2018/2020) venendo meno pertanto la sanzione prevista dallo stesso art.48 secondo cui *"in caso di mancato adempimento si applica l'articolo 6, comma 6, D.Lgs.165/01"* (divieto di assunzione);

PRESO ATTO che,

- il co.5, art.89, D.Lgs.267/00 stabilisce che *"Gli enti locali...provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti"*;
- il co.3, art.6, D.Lgs.165/01 prevede che *"In sede di definizione del piano di cui al comma 2 (PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE) ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria"*

della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”;

- il nuovo art.6, D.Lgs. 165/2001 (come modificato dall'art.4, D.Lgs.75/2017) e le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA (Registrato presso la Corte dei Conti il 9 luglio 2018 - Reg.ne - Succ 1477), hanno previsto il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica dove, mentre prima rappresentava un “contenitore rigido” da cui partire per definire il PTFP, secondo una logica di mera sostituzione dei cessati, adesso si pone quale strumento strategico (rimodulabile annualmente sia sul piano qualitativo che quantitativo, rispondente ai propri fabbisogni e garantendone la neutralità finanziaria) per individuare le effettive esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, avendo come limite la cosiddetta “spesa potenziale massima”;

che pertanto, la Dotazione Organica del Comune di Sciacca, così costituita (pari al costo a regime dei dipendenti in servizio a cui aggiungere il costo del personale assumibile, ovvero quello che si prevede di assumere nel piano triennale dei fabbisogni (come da Direttiva 4502/GB del 13.08.2019 di seguito riportata) e con una “spesa potenziale massima” non superiore alla media 2011-2013, ex art.1, co.557-quater, L.296/06), è così composta:

PROFILI PROFESSIONALE	CAT. GIUR.	Dotaz.Organ. PTFP2016 Del.G.C.102/2016*		PERSONALE IN SERVIZIO AL 14.02.2020		PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONE DIRETTIVA 886/Gab del 14.02.2020			
		FULL TIME	TEMPO PART-TIME	FULL TIME	TEMPO DETERM. PART-TIME	2019	2020	2021	2022
DIRIGENTE	DIR	7	0	6	0				
FUNZIONARIO TECNICO	D3	11	0	3	0				
FUNZIONARIO AMM.VO/CONT	D3	2	0	2	0				
FUNZIONARIO AMM.VO AVVOCATO	D3	1	0	0	0				
FUNZIONARIO SOCIO CULTURALE	D3	1	0	1	0	1			
ISTRUTTORE DIR. TECNICO	D	8	1	5	1	2	2	2	2
ISTRUTTORE DIR. AMM.VO/CONT	D	16	0	13	0		2	2	2
ISTRUTTORE DIR. DI VIGILANZA	D	4	0	4	0		1		1
ISTRUTTORE DIRETTIVO GEOLOGO	D	0	0	0	0				1
ISTRUTTORE DIR. SOCIO CULT	D	3	0	3	0			1	
ISTRUTTORE DIR. AVVOCATO	D								
ISTRUTTORE TECNICO	C	11	2	8	2	2	1	2	
ISTRUTTORE AMM.VO/CONT	C	48	11	38	11	3	3	2	
ISTRUTTORE INFORMATICO	C	1	0	1	0			1	
ADDETTO STAMPA	C	1	0	1	0				
AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	C	27	0	25	0	3	2	3	
COLLABORATORE INFORMATICO	B3	4	0	4	0				
ESECUTORE SPECIALIZZ.	B	47	13	37	7				
OPERATORE GENERICO	A	22	116	14	102				
AUTISTA	A	1	0	1	0				
		215	143	166	123	11	11	13	6

*Dotazione Organica con spesa non superiore alla media 2011-2013 (ex art.1, co.557-quater, L. 296/06)
10.251.526,69 (spesa 2016) 10.644.808,52 (spesa media 2011-2013)

	T.P.	P.T.
tempo pieno al 14.02.2020	166	123
PENSIONANDI TRIENNIO 2020-2022	33	11
	133	112
Nuove Assunzioni programmate	41	0
TOTALE Dotazione Organica Programmata	174	112
	286	TOTALE DOTAZIONE ORGANICA

ACCERTATO,

- che, il co.2, art.33, D.L. 34/2019 (Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria) come modificato con l'art.1, co.853, lettere a), b) e c) L.160/2019, ha introdotto nuove modalità di calcolo delle ulteriori capacità assunzionali, prevedendo che *“...i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione...”* subordinando tuttavia *“...le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio...”* all'emanazione di un decreto del Ministro della pubblica amministrazione, rimanendo in vigore le attuali regole sulla quantificazione della capacità assunzionale;
- l'Anci Sicilia, con nota Prot. n. 0164/14/02/20 del 14.02.2020, avente ad oggetto *“Assunzioni di personale – Informativa su DM attuativo (art. 33, comma 2, DL n. 34/2019)”* ha comunicato che, nella Conferenza Stato-Città del 30.01.2020 si è deciso che la nuova disciplina sulla determinazione delle facoltà assunzionali per i Comuni avrà decorrenza 20 aprile 2020 e che:
 - a) *nelle more della decorrenza del DM attuativo (20 aprile p.v.) conserva piena vigenza la disciplina sulle assunzioni contenuta nell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014. Di conseguenza i Comuni possono dare attuazione ai piani triennali delle assunzioni di personale attualmente approvati e/o in via di aggiornamento;*
 - b) *conseguentemente saranno in ogni caso salvaguardate e potranno essere portate a conclusione anche successivamente all'entrata in vigore dell'emanando DM tutte le assunzioni di personale le cui procedure di reclutamento siano avviate prima del 20.04.2020 (incluse quelle il cui budget assunzionale sia stato determinato utilizzando i c.d. resti assunzionali o in considerazione di cessazioni programmate;*
 - c) *devono considerarsi “avviate” le procedure di reclutamento rispetto alle quali siano state effettuate le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001 in data anteriore al 20 aprile 2020.*
- l'obiettivo del *“saldo non negativo”* dell'anno precedente non costituisce più condizione necessaria per l'assunzione di personale, così come previsto dal co.823, art.1, L.145/2018 *“A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.”;*
- che, sempre ai sensi di quanto previsto dal co.823, art.1, L.145/2018, secondo cui *“Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016”* e, dalla comunicazione trasmessa dal Dirigente Responsabile del II Settore *“Finanze e Tributi”* con prot. n. 20553 del 27.06.2019 (acquisita agli atti d'ufficio) risulta la certificazione del rispetto del pareggio di bilancio 2018 nonché il monitoraggio trasmesso in data 27.03.2019 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, venendo meno la sanzione prevista dal co.470, art.1, L.232/2016 secondo cui *“Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il successivo 30 maggio e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applicano, nei dodici mesi successivi al ritardato invio, le sole disposizioni di cui al comma 475, lettera e), limitatamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato”* (comma 475 let.e: *“nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto);*

- che, dalla certificazione trasmessa dal Dirigente Responsabile del II Settore “Finanze e Tributi”, prot.334/SE del 25.01.2019, relativamente alla piattaforma telematica per la certificazione dei crediti in relazione all'art.9, co.3-bis, D.L.185/2008, come modificato dal co.2, art.27, D.L.66/2014 “risultano comunicate periodicamente le informazioni inerenti la ricezione e la rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture o richieste equivalenti” per il periodo 2019, mentre per il 2020, come da nota 3220 del 23.01.2020, risulta che “non sono ancora decorsi i termini”;
- ai sensi dell'art. 9, co.1-quinquies, del D.L.113/2016, *“In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, **non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto...**”* e pertanto prima di effettuare le assunzioni, tali adempimenti saranno certificati dal Dirigente Responsabile del Settore Finanziario;

RICHIAMATO il vigente impianto normativo relativo al rispetto dei vincoli di assunzione di personale, ed in particolare, l'art.1, L. 296/06, come da ultimo modificato dal D.L. 90/2014, i cui seguenti commi stabiliscono:

- 557. *Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - a) *abrogata;*
 - b) *razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;*
 - c) *contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.*
- 557-bis. *Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.*
- 557-ter. *In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto (di assunzione) di cui all'art.76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.*
- 557-quater. *Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.*

VISTE, in sede di interpretazione del co. 557 di cui sopra, le seguenti deliberazioni della Corte di Conti Sezione Autonomie:

- la deliberazione 21/2014 con cui si è stabilito che, il valore “*medio del triennio precedente*”, viene **crystallizzato** al valore medio del triennio precedente all’entrata in vigore della norma, ovvero 2011-2013 che è da intendersi quale parametro temporale fisso e immutabile e non più quale parametro dinamico, com’era in precedenza (riduzione della spesa rispetto all’anno precedente);
- la deliberazione n. 16/2016, con cui, interpellata dalle Sezioni Regionali della Lombardia e del Veneto (deliberazioni n.78/2016/QMIG, n.82/2016/QMIG, n.97/2016/QMIG, n.101/2016/QMIG e n.246/2016/QMIG), **ha confermato la vigenza e la cogenza delle disposizioni dettate dall’art.1, co.557 e ss., L.296/06**, in materia di riduzione delle spese di personale;
- la stessa deliberazione n. 16/2016, con cui la Corte ha ribadito che **permane**, a carico degli enti territoriali, **l’obbligo di riduzione della spesa del personale** di cui all’art.1, co.557, L. 296/06 e che, **il parametro individuato dal co.557-quater, è da intendere in senso statico, con riferimento al triennio 2011-2013;**

ACCERTATO, dal prospetto contabile (**Allegato 1**) trasmesso dal Dirigente Responsabile del II Settore “Finanze e Tributi” che, la previsione di “Spesa Personale 2020” risulta in riduzione di € 1.777.378,08 rispetto al valore medio del triennio 2011-2013, costituendo esso un tetto di spesa non superabile al fine di garantire la riduzione della spesa complessiva;

VERIFICATO che, per ciò che attiene la normativa relativa alle assunzioni a tempo indeterminato, l’art.3, co.5 e co.5-sexies, D.L. 90/14 (modificato con l’art.4, co.3, D.L. 78/15 e con l’art. 14-bis, comma 1, lettera b, D.L.4/2019) prevede che:

- *co.5 “A decorrere dall’anno 2014 è **consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni**, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è **altresì consentito l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente**. L’articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato (Rapporto spese correnti/Spese personale)”;*
- *5-sexies “**Per il triennio 2019-2021**, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e **gli enti locali possono computare**, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, **sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell’anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità**, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”.*

VAGLIATO l’indirizzo della Corte di Conti Sezione Autonomie con cui, nella deliberazione n. 28 del 14.09.2015, ha chiarito che **il riferimento “al triennio precedente” (adesso quinquennio) è da intendersi in senso dinamico**, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, **rispetto all’anno in cui si intende effettuare le assunzioni** nonché, con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d’anno, **il budget assunzionale** di cui all’art. 3, comma 5-quater, del D.L.90/2014 **va calcolato imputando la spesa “a regime” per l’intera annualità;**

PRESO ATTO della deliberazione n. 25/2017, del 14.11.2017 con cui la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti pone fine al dubbio interpretativo sulle modalità di calcolo dei “resti assunzionali” fornendo i seguenti principi di diritto:

1. *la determinazione della capacità assunzionale costituisce il contenuto legale tipico della facoltà di procedere ad assunzioni, potenzialmente correlata alle cessazioni dal servizio, costitutiva di uno spazio finanziario di spesa nei limiti dei vincoli di finanza pubblica;*
2. *la quantificazione effettiva della capacità assunzionale al momento della utilizzazione va determinata tenendo conto della capacità assunzionale di competenza, calcolata applicando la percentuale di turn*

over utilizzabile secondo la legge vigente nell'anno in cui si procede all'assunzione e sommando a questa gli eventuali resti assunzionali;

3. *i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti ratione temporis dell'epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il triennio successivo (oggi quinquennio) alla maturazione. Detta quantificazione rimane cristallizzata nei predetti termini*;

CONSIDERATO che, ai sensi della Circolare del D.F.P. 111786 del 22.02.2011 e della Circolare della R.G.S. 12/2016, nel calcolo delle capacità assunzionali si deve tener conto della quota di **risparmio registrato nel Fondo Decentrato** a seguito del taglio ex art.9, co.2-bis, L.122/2010 e che, per il Comune di Sciacca è calcolato in € **83.885,29** nell'anno **2014**;

CONSIDERATO che, ai fini del **calcolo delle capacità assunzionali 2014 (cessazioni 2013)**, per gli Enti già assoggettati al patto di stabilità, poteva essere utilizzato il 60% dei risparmi delle cessazioni del 2013;

CONSIDERATO che, ai fini del **calcolo delle capacità assunzionali 2015 (cessazioni 2014)** per gli Enti già assoggettati al patto di stabilità, poteva essere utilizzato il 60% dei risparmi delle cessazioni del 2014;

CONSIDERATO che, ai fini del **calcolo delle capacità assunzionali 2016 (cessazioni 2015)** per gli Enti già assoggettati al patto di stabilità, poteva essere utilizzato il 25% dei risparmi delle cessazioni del 2015;

CONSIDERATO che, ai fini del **calcolo delle capacità assunzionali 2017 (cessazioni 2016)** la Legge di Stabilità 2016 (L.208/2015 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"), al co.228, art.1, prevede per il 2016 che:

- *Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente...";*

CONSIDERATO che, calcolo delle capacità assunzionali 2018 (cessazioni 2017),

- il co.228, art.1, L.208/2015, come modificato dal co.2, art.22, del D.L. 50/2017, prevede migliori condizioni (possibilità di utilizzare il 75% della capacità assunzionale per gli anni 2017-2018) qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica previsto per gli enti in condizioni di dissesto (D.M. 10 aprile 2017);
- dai dati Istat la popolazione del Comune di Sciacca, al 31.12.2018, risultava di 40.322 abitanti;
- ai sensi del Decreto Ministeriale 10 aprile 2017 (che disciplina il rapporto medio tra dipendenti-popolazione per classe demografica per gli enti in condizioni di dissesto) il Comune di Sciacca era individuabile nella classe demografica tra i 20.000 e i 59.999 abitanti, con un rapporto che doveva essere pari a 1/146;
- il Comune di Sciacca, con 191 dipendenti in servizio al 01.04.2018 e 40.322 abitanti, risultava con un rapporto dipendenti/popolazione inferiore in quanto i dipendenti dovrebbero essere 276, quindi ben al di sotto di quello previsto per gli enti in dissesto;

- per quanto sopra era quindi applicabile, per gli anni 2017-2018, la capacità assunzionale al 75% anziché al 25%;

CONSIDERATO che, ai fini del calcolo delle capacità assunzionali 2019 (cessazioni 2018) ai sensi del nuovo art.3, co.5-sexies, D.L.90/2014, poteva essere utilizzato il 100% dei risparmi delle cessazioni del 2018;

CONSIDERATO che, ai fini del calcolo delle capacità assunzionali del triennio 2019-2021, il nuovo art.3, co.5-sexies, D.L.90/2014 (come aggiunto dall'art.14-bis, co.1, let.b, D.L.4/2019), prevede l'utilizzo del 100% del risparmio, stabilendo infatti che:

- *Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;*

CALCOLATI per quanto sopra, le capacità assunzionali per gli anni 2020, 2021 e 2022, secondo quanto risulta dall'Allegato 2, corrisponde così nel dettaglio:

- € 567.684,16 capacità assunzionale 2020 (cessazioni 2019);
- € 515.206,24 capacità assunzionale 2021 (cessazioni 2020);
- € 318.640,12 capacità assunzionale 2022 (cessazioni 2021) ovvero capacità assunzionale 2021 (cessazioni 2021) in applicazione dell'art.3, co.5-sexies, D.L.90/2014, "ai fini della determinazione delle capacità assunzionali" possono essere utilizzate anche "...le cessazioni dal servizio del personale di ruolo ... programmate nella medesima annualità ... fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over...";

PRESO ATTO per quanto sopra, che i residui utilizzabili e le capacità assunzionali del quinquennio precedente (2015-2019) sono stati interamente utilizzati nel PTFP 2019-2020 (in corso di attuazione) per le quote 2017-2018-2019, mentre rimangono vincolati le capacità 2015-2016, per le seguenti motivazioni:

- il co.424, art.1, L.190/2014, recita che "Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità" disponendo altresì che "Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle";
- la Deliberazione n.119/2015/PAR della Corte dei conti Sezione di controllo per la Regione Sicilia dispone che "la disciplina contenuta nel comma 424 ... riguarda tutte le regioni e gli enti locali e non è espressamente riservata agli enti ricompresi nelle regioni a statuto ordinario ed inoltre determina dei vincoli assunzionali che non sono da ritenere incidenti sulla competenza esclusiva riservata dallo Statuto a favore del legislatore siciliano... è comunque da ritenere, anche per gli enti locali siciliani, che, in attesa della definizione del predetto processo di riorganizzazione, sussista comunque il vincolo, per gli anni 2015 e 2016, di destinare le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato di personale, quantificate secondo le percentuali fissate dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori dei concorsi pubblici e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità";
- nel calcolo della spesa del personale assumibile dagli enti di area vasta, deve essere inserito anche il salario accessorio (mediamente il 20% in più) secondo quanto previsto dalla Legge 56/2014 ed il DPCM 14 settembre 2015 (art.10, co.2) che prevedono che "le risorse destinate a finanziare le voci

75% *fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale, a valere sulle risorse relative alle assunzioni";*

- la spesa per il personale di area vasta tuttavia non dovrebbe essere calcolata come "spesa personale" visto il co.424, art.1, L.190/2014 nella parte in cui recita che "Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296;

- il co.234, L.208/2015 (Legge Stabilità 2016), prevede che "*Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità" ma che ad oggi, nella Regione Sicilia, non risultano realizzate tali condizioni e pertanto, permangono il vincolo di destinazione delle somme alla ricollocazione del personale di area vasta interessato ai processi di mobilità;*

- il co.6, art.5, D.L. 78/2015 prevede che "*fino al completo assorbimento del personale ... è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale. Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili" nonché il co.7 secondo cui "le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3" e pertanto, ad oggi, ciò non trova applicazione negli enti della regione siciliana in quanto tale disposizione non risulta ancora disciplinata nello Statuto della Regione Sicilia;*

- in sede di interpretazione dell'art.3, co.5, D.L. 90/2014 (integrato dall'art.4, co.3, D.L. 78/2015) la deliberazione n. 26 del 20.07.2015 della Corte di Conti Sezione Autonomie, nonché la successiva delibera n.213/PAR/2015 della Corte dei Conti Puglia (Sezione regionale di controllo) con cui è stato chiarito che gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica mentre, con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall'articolo 1, comma 424 della Legge 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale (soprannumerari Enti Area Vasta);

CONSIDERATO che, per quanto immediatamente sopra:

- ad oggi la Regione Sicilia non ha definito il ricollocamento del personale delle Città metropolitane né dei Liberi Consorzi Comunali, come stabilito negli artt. 2 e 3 (comma 22) della L.R. 27/2016, rimanendo pertanto il vincolo dell'inutilizzabilità delle capacità assunzionali 2015-2016, quantificate in € 210.175,93 per le quali, si attendono le indicazioni da parte della Regione Sicilia ovvero della Corte dei Conti sulle eventuali modalità di utilizzo di tali risorse;
- presso il Comune di Sciacca non risultano:
 - o graduatorie di concorsi con vincitori non assunti;
 - o graduatorie di concorsi con personale collocato in posizione idonea;
 - o graduatorie valide (ex art.1, co.362, L.145/2018);

PRESO ATTO che, per quanto tutto sopra detto, in merito alle capacità assunzionali complessive disponibili per il triennio 2020-2022, sono quantificate in € 1.369.910,58 che, al netto del budget vincolato (210.175,93€);

ACQUISITA la nota n.886/Gab del 14.02.2020, a firma del Sindaco e dell'Assessore al Personale (di cui all' **Allegato 3**), la quale prevede l'assunzione di nuovo personale, le progressioni verticali nella percentuale prevista dalla normativa nonché trasformazione dei 71 rapporti di lavoro a tempo indeterminato part-time del personale "ex LSU-Ministero" (di cui all' **allegato 4**) da 18 ore settimanali a 21 ore settimanali complessive, secondo quanto indicato all' **allegato 2**;

PRESO ATTO del co.15, art.22, D.Lgs. 75/2017, come modificato dal co.1ter, art.1, L.8/2020 (Legge di conversione del D.L.162/2019 "Milleproroghe"), nella parte in cui prevede che, nel triennio 2020/2022, si possono attivare procedure selettive per la progressione verticali nel limite 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni;

CONSIDERATO che, la programmazione di cui sopra comporta una spesa pari ad € 1.177.945,73, in linea con il limite di cui all'art.1, co.557, L.296/06 (diminuzione della spesa complessiva del personale rispetto al triennio 2011-2012-2013) per il quale risulta una la spesa utilizzabile pari ad € 1.777.378,08, come si evince dagli allegati 1 e 2;

VISTA la proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n.2 del 14.02.2020, di pari contenuto, restituita dal Dirigente del II Settore "Finanze e Tributi", motivando lo stato di disavanzo di amministrazione che prevedono l'applicazione delle regole della gestione provvisoria e non dell'esercizio provvisorio;

PRESO ATTO del verbale del 02.03.2020 (Allegato 5), in cui hanno partecipato il Sindaco, l'Assessore al Personale, l'Assessore al Bilancio nonché tutti i Dirigenti, nel quale risulta condivisa la necessità di procedere con urgenza al fine di evitare l'impossibilità di assicurare servizi essenziali con conseguente creazione di danni certi, gravi ed irreparabili per l'Ente;

CONSIDERATO che, il Dirigente del II Settore "finanze e Tributi", con l'apposizione del parere contabile, certificherà:

1. che il Comune di Sciacca è in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale;
2. che alla data prevista per la stipula del contratto, saranno rispettati i vincoli finanziari dell'anno precedente e, in termini di previsione, anche per l'anno corrente;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art.19, co.8, L.448/01, *"A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali ... accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449...";*
- *il parere dell'Organo di revisione sugli atti di programmazione dell'assunzione di personale ex art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001, debba essere obbligatoriamente assunto antecedentemente alla relativa deliberazione, essendo finalizzato, non solo a obiettivi di controllo, ma anche a supportare, con una valutazione tecnica proveniente da un Organo dotato di autonomia e terzietà rispetto all'Ente, l'Organo deliberante dell'ente locale, con la conseguenza che la deliberazione assunta in assenza del predetto parere deve ritenersi invalida e il relativo vizio può essere successivamente sanato con il ricorso ad una forma di autotutela, come la convalida, con sentenza e eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate" (Corte dei Conti Sezione Controllo Regionale di Controllo per la Lombardia - delibera 461/2015/PAR);*

rammentati altresì:

- l'art.3, co.10-bis, D.L. 90/2014, secondo cui: *il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni (in materia di assunzioni e di spesa del personale) da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente...";*

- sive lato
cui tale del ive,
e di
, si nei
nea
o al
nce
- il nuovo co.2, art. 33, D.L. 34/2019 secondo cui “... i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione...”;
 - l'art.78 del Regolamento di Contabilità del Comune di Sciacca (Funzioni del Collegio dei Revisori);
- PRESO ATTO** pertanto che, l'adottanda delibera sarà approvata solo a seguito del parere positivo espresso dal Collegio dei Revisori;

dal che
e al di nte

VISTI E RICHIAMATI:

Il D.Lgs. 267/00;
L'O.R.EE.LL.;
Il D.Lgs. 165/01;
I Regolamenti Comunali;
Lo Statuto Comunale;

Per tutto quanto sopra;

PROPONE

Per le motivazioni e secondo quanto indicato in narrativa:

- ile,
ino
vile
ale
39
rt.
nte
a
età
ne
ere
a e
me

(in
ori
ale
1. di approvare la nuova dotazione organica come sopra determinata;
 2. di approvare il Programma Triennale del Fabbisogno di Personale 2020-2022 come da Allegato 2;
 3. di autorizzare il Dirigente Responsabile “Gestione Risorse Umane” a procedere alla diretta trasformazione dei 71 rapporti di lavoro a tempo indeterminato part-time del personale “ex LSU-Ministero” (di cui all'allegato 4) da 18 ore settimanali a 21 ore settimanali complessive;
 4. di dare atto che vengono rispettati i vincoli previsti dalla normativa vigente;
 5. di dare atto che le assunzioni vengono programmate nell'ambito delle capacità assunzionale del quinquennio 2015-2016-2017-2018-2019, come sopra specificato;
 6. di dare atto che le assunzioni vengono programmate nell'ambito delle capacità assunzionale 2020-2021-2022 (soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over);
 7. di dare atto che le assunzioni vengono programmate rispettando la diminuzione della spesa complessiva del personale rispetto al triennio 2011-2012-2013 in termini di previsione, ai sensi dell'art.1, co.557, L.296/06 come da ultimo modificato dal D.L. 90/2014;
 8. di dare atto che, prima dell'attuazione delle assunzioni, il Dirigente del II Settore “Finanze e Tributi”, dovrà certificare tutti gli adempimenti previsti per le assunzioni ordinarie quali:
 - che il Comune di Sciacca è in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale;
 - che alla data prevista per la stipula del contratto, saranno rispettati i vincoli finanziari dell'anno precedente e, in termini di previsione, anche per l'anno corrente,
 - l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione, del bilancio consolidato ed invio (entro 30gg.) dei dati relativi a questi documenti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (D.L. n. 113/2016);
 9. di trasmettere la delibera alle OO.SS. e alle RSU dell'Ente;

10. di trasmettere il presente Piano al Dipartimento della Funzione Pubblica, attraverso il portale "SICO", ai sensi dell'art. 6-ter, co.5, D.Lgs.165/2001 (definite dall'articolo 60 dello stesso D.L.GS), come introdotto dal D.Lgs.75/2017 e previsto nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.18 del 22/05/2018;
11. di demandare al Dirigente Responsabile "Gestione Risorse Umane" l'adozione di tutti gli atti necessari e consequenziali relativi alle procedure di assunzione e di stabilizzazione;
12. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line del sito internet del Comune e nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", nell'ambito della sotto sezione "Dotazione Organica", di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 33/2013;
13. di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 - comma 2° della legge regionale n° 44/91, data la necessità di approvare il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale "Triennio 2020-2022" quale atto propedeutico all'adozione del bilancio di Previsione 2020-2022.

Sciacca, li _____

I sottoscritti Responsabili dichiarano, ai sensi del Punto 8.3 lett. E del Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2020/2021, approvato con deliberazione di G.C. - n. 13 del 29.01.2020, l'assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art. 1 comma 41 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici).

Il Responsabile P.O. della IV Sezione

Gestione Risorse Umane

dr. Rosario LA ROVERE

Il Dirigente Responsabile del III SETTORE

Dr. Venerano RAPISARDI

Visto *F. Leonte* Assessore al Personale

Dr. Fabio Michele Leonte

PARERI ex. Art. 12 L.R. 30/2000

Si esprime Parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Li _____

Il Dirigente III Sett. Venerando Rapisardi

Si esprime Parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE** in quanto del contingente dell'anno scorso che trattata si provvederà a versare. Li 6/3/2020 per evitare alcuni costi, gravi e onerosi all'Ente.

Il Dirigente II Sett. Filippo Carlino

ALLEGATO 1

COMUNE DI SCIACCA - Prov. Agrigento Settore Bilancio e Finanze - Ufficio Paghe

SPESA PER IL PERSONALE - Art. 1, commi 567 e 567-bis L. 27/12/2005 n. 296 come sostituito dall'art. 14, comma 7, del D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito in L. 12/2/2010	RENDICONTO	RENDICONTO	RENDICONTO	RENDICONTO	NOTE	media 2011/2013	RENDICONTO 2015	RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	CONSUNTIVO 2018	PREVISIONE 2019	PRE-CONSUNTIVO 2019	PREVISIONE 2020
	2011	2012	2013	2014		2011/2013	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020
SPESA INTERVENTO 01													
RETRIBUZIONE AL PERSONALE v.ec.	€ 8.430.707,33	€ 7.959.417,27	€ 7.916.334,14	€ 7.480.407,40		€ 7.966.819,58	€ 7.291.579,81	€ 7.937.932,78	€ 7.769.886,53	€ 7.685.813,90	€ 7.869.874,52	€ 7.751.664,44	€ 7.037.550,24
ONERI RIFLESSI PERSONALE v. ec. 2	€ 2.247.853,25	€ 2.172.214,79	€ 1.954.237,85	€ 2.016.942,38		€ 2.124.768,63	€ 1.721.181,71	€ 2.285.923,82	€ 2.201.535,01	€ 2.138.359,41	€ 2.093.420,56	€ 1.972.142,53	€ 1.961.884,80
Sub Totale	€ 10.678.560,58	€ 10.125.632,06	€ 9.870.571,99	€ 9.497.349,78	(a)	€ 10.091.588,21	€ 9.012.761,52	€ 10.223.856,60	€ 9.971.221,54	€ 9.824.173,31	€ 9.963.295,08	€ 9.723.806,97	€ 8.999.435,04
SPESA INTERVENTO 03													
EMOLUMENTI L.S.U. 11430/1	€ 1.000.738,90	€ 850.497,54	€ 844.989,00	€ 843.759,85		€ 898.741,81	€ 812.152,05	€ 205.601,74	€ 2.944,06	€ -	€ -	€ -	€ -
BUONI PASTO PERSONALE 11440/1	€ 83.756,93	€ 84.990,00	€ 44.890,00	€ 45.000,00		€ 71.212,31	€ 44.965,50	€ 44.979,05	€ 44.968,56	€ 39.962,21	€ 35.000,00	€ 34.791,12	€ 35.000,00
COMPENSO CO.CO.PRO.	€ 5.500,00	€ -	€ -	€ -		€ 1.833,33	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Sub Totale	€ 1.089.995,83	€ 935.487,54	€ 889.879,00	€ 888.759,85	(b)	€ 971.787,46	€ 857.117,55	€ 250.580,79	€ 47.912,62	€ 39.962,21	€ 35.000,00	€ 34.791,12	€ 35.000,00
SPESA INTERVENTO 07													
Sub Totale	€ 718.512,81	€ 676.006,27	€ 606.101,17	€ 609.364,85	(c)	€ 667.583,42	€ 631.167,43	€ 741.447,58	€ 665.169,07	€ 635.361,50	€ 632.968,93	€ 628.242,27	€ 603.444,00
totale complessivo	€ 12.487.169,22	€ 11.737.125,87	€ 10.966.552,16	€ 10.995.474,48	(a+b)	€ 11.730.959,08	€ 10.501.046,50	€ 11.215.884,97	€ 10.684.302,23	€ 10.499.496,02	€ 10.631.264,01	€ 10.386.840,36	€ 9.637.879,04
COMPONENTI ESCLUSI													
CATEGORIE PROTETTE (inserite nell'intervento 01)	€ 957.243,24	€ 951.408,32	€ 917.095,35	€ 725.879,41	(e)	€ 941.915,64	€ 712.371,85	€ 712.371,85	€ 659.041,98	€ 644.543,25	€ 645.225,60	€ 645.225,60	€ 645.225,60
DIRITTI DI ROGITO (a carico di privati) INT. 1010201/5 - 1010201/4	€ 21.960,21	€ 9.621,30	€ 37.865,82	€ 10.905,65	(f)	€ 22.945,78	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INCENTIVO PROGET. (rimborsate da int. conto capitale) INT. 10950/1	€ 43.046,91	€ 46.737,65	€ 71.472,48	€ 62.812,20	(g)	€ 53.752,35	€ 78.534,64	€ 41.926,70	€ 19.292,83	€ 54.201,89	€ 70.000,00	€ 25.081,07	€ 70.000,00
INCENTIVO ICI (int. 1010401/4-5 e 1010407/2)	€ 35.946,00	€ 35.946,00	€ 35.946,00	€ 35.944,59	(h)	€ 35.946,00	€ 36.124,59	€ 35.945,22	€ 35.889,03	€ -	€ -	€ -	€ -
INCENTIVO AVVOCATURA (interamente a carico di privati) int.	€ 8.215,47	€ 6.526,17	€ 3.970,00	€ 10.640,88	(i)	€ 6.203,88	€ 8.984,95	€ 15.440,80	€ 19.587,50	€ 8.897,00	€ 20.000,00	€ 3.109,50	€ 20.000,00
INCENTIVO SETTORE SOCIALE (13800/1- 13810/1-14210/1)	€ -	€ -	€ -	€ 25.155,42	(l)	€ -	€ 25.155,42	€ 45.042,73	€ 14.272,01	€ 27.078,40	€ 35.223,00	€ 14.621,74	€ 35.223,00
ELEZIONI STATO	€ -	€ -	€ -	€ -	(m)	€ -	€ -	€ 95.626,14	€ -	€ 100.000,00	€ -	€ -	€ -
RINNOVO APPLICAZIONE C.C.N.L.	€ 76.160,76	€ -	€ -	€ -	(n)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ALTRE ESCLUSIONI -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ 25.386,92	€ -	€ 18.004,94	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE ESCLUSI	€ 1.141.972,59	€ 1.050.239,44	€ 1.666.239,66	€ 871.338,15	da (e)	€ 1.086.150,56	€ 861.171,45	€ 964.359,28	€ 748.083,35	€ 834.720,54	€ 770.448,60	€ 688.037,91	€ 770.448,60
Totale componenti assoggettati al limite di spesa	€ 11.345.196,63	€ 10.686.886,43	€ 9.902.342,50	€ 10.124.136,33	= (d) -	€ 10.644.808,52	€ 9.639.875,05	€ 10.251.525,69	€ 9.936.218,88	€ 9.664.775,48	€ 9.860.815,41	€ 9.698.802,45	€ 8.867.430,44
capac. Assunz. A (differenza con triennio 2011/2013)							€ 783.993,11	€ -	€ -	€ -	€ 946.006,07	€ 1.777.378,08	€ -

ione
i bis
013

ne e
ione
l 2°
di
2020-

), ai
dotto
3 del

ari e

Programma Triennale del Fabbisogno del Personale 2020-2022

CALCOLO Capacità Assunzionale quinquennio precedente (2014-2019) personale a Tempo Indeterminato

Capacità Assunzionale	Anno Cessazione	N° CESSAZIONI	Risparmi su base annua	% UTILIZZABILE	CAPACITA' ASSUNZIONALE
2014	2013	12	319.004,10	60	191.402,46
2015	2014	9	243.621,06	60	83.885,29
2016	2015	10	256.013,16	25	146.172,64
2017	2016	1	31.420,75	75	64.003,29
2018	2017	10	285.146,21	75	23.565,56
2019	2018	11	354.194,90	100	213.859,66
					354.194,90
					1.077.083,80

Capacità Assunzionali non utilizzate (2014-2018) - art.3, D.L. 90/14 (modif.con art.4, co.3, D.L.78/15 e art.14-bis, co.1, let.b, D.L.4/2019) Totale A

Cap. assunz. Complessiva	866.907,87
Cap. assunz. UTILE 2019-2021	409.829,61
Cap. utilizzata nel PTFP 19-21 per Turnover 2019 e I Progressivitate	488.698,20
Cap. utilizzata nel PTFP 19-21 per stabilizzazione 2019	

* Budget utilizzato assunzioni 2019

CALCOLO Capacità Assunzionale PTFP 2020-2022 (personale a Tempo Indeterminato)

	2019	2020	2021	2022	Differenza	Capacità anni precedenti
	18	20	23	9	567.684,16	100
					515.206,24	100
					318.640,12	100
					243.478,61	100
						31.619,94
						567.684,16
						515.206,24
						318.640,12
						1.369.910,58

Capacità Assunzionali (anche cessazioni programmate 2018-2021 ex art.3, co.5-sexies, D.L. 90/14) Totale B

Cap. assunz. 2020-2022	1.369.910,58
------------------------	--------------

RIEPILOGO

Capacità utilizzabile PTFP2020-2022	
2020	567.684,16
2021	515.206,24
2022	318.640,12
CAPACITA' ASSUNZIONALE PTFP 2020-2022	1.369.910,58
TETTO DI SPESA utilizzabile (co.557-quater, art.1, L.296/06)	1.777.378,08
TOTALE PROGRAMMATO 2020-2022	1.177.945,73

CAPACITA' ASSUNZIONALE PTFP 2020-2022

TOTALE PROGRAMMATO 2020-2022

PROGRAMMAZIONE 2020

TURNOVER 2020 (regime ordinario)

PROFILI PROFESSIONALI	Cat. Giud.	Costo Annuo Tempo Pieno	Assunzioni	Spesa Complessiva
Istruttore Direttivo Tecnico	D1	33.121,09	2	€ 66.242,18
Istr. Dirett. Polizia Municipale	D1	34.595,17	1	€ 34.595,17
Istr. Direttivo Amm/Cont	D1	33.121,09	2	€ 66.242,18
Istruttore Tecnico	C1	30.525,62	1	€ 30.525,62
Agente Polizia Municipale	C1	32.031,70	2	€ 64.063,40
Istruttore Amm/Cont	C1	30.525,62	3	€ 91.576,86
TOT.				€ 353.245,41

Trasformazione rapporto di lavoro part-time da 18 a 21 ore	unità	spesa complessiva
	71	€ 179.609,79

Progressione Verticale co.15, art.22 D.Lgs.75/2017

Cat. Giud.	Costo Annuo Tempo Pieno	Assunzioni	Spesa Complessiva
da C a D	2.595,47	5	€ 12.977,35
da B a C	3.363,23	6	€ 20.179,38
			€ 33.156,73

PROGRAMMAZIONE 2021

TURNOVER 2021 (regime ordinario)

PROFILI PROFESSIONALI	Cat. Giud.	Costo Annuo Tempo Pieno	Assunzioni	Spesa Complessiva
Istruttore Direttivo Tecnico	D1	33.121,09	2	€ 66.242,18
Istr. Direttivo Amm/Cont	D1	33.121,09	3	€ 99.363,27
Assistente Sociale	D1	33.121,09	1	€ 33.121,09
Istruttore Tecnico	C1	30.525,62	2	€ 61.051,24
Agente Polizia Municipale	C1	32.031,70	3	€ 96.095,10
Istruttore Amm/Cont	C1	30.525,62	1	€ 30.525,62
Esperto Informatico	C1	30.525,62	1	€ 30.525,62
TOT.			13	€ 416.924,12

PROGRAMMAZIONE 2022

TURNOVER 2022 (regime ordinario)

PROFILI PROFESSIONALI	Cat. Giud.	Costo Annuo Tempo Pieno	Assunzioni	Spesa Complessiva
Istruttore Direttivo Tecnico	D1	33.121,09	2	€ 66.242,18
Istr. Direttivo Tecnico/Geologo	D1	33.121,09	1	€ 33.121,09
Istr. Direttivo Polizia Municipale	D1	34.595,17	1	€ 34.595,17
Istr. Direttivo Amm/Cont	D1	30.525,62	2	€ 61.051,24
Agente Polizia Municipale	C1	32.031,70		€ -
Istruttore Amm/Cont	C1	30.525,62		€ -
TOT.				€ 195.009,68

ALLEGATO 3



COMUNE DI SCIACCA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
1° SETTORE AA.GG
Ufficio del Sindaco

Prot. Gen. N. _____ del _____

Prot. n. /GAB n. 886 del 14 FEB. 2020

AL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
Dott. Venerando Rapisardi

S E D E

OGGETTO: Oggetto: Dotazione organica – Piano triennale del fabbisogno del personale 2020-2022
DIRETTIVA

Tenuto conto che il Comune di Sciacca, a causa dei pensionamenti, ha una grave mancanza di risorse umane che non consente una efficiente organizzazione degli uffici e, quindi, una efficace attività amministrativa;

Tenuto conto che i Dirigenti lamentano un carico di lavoro esagerato e, pertanto, spesso l'impossibilità di far fronte a tutti gli adempimenti;

Tutto ciò tenuto conto, si chiede al Dirigente in indirizzo di predisporre il Piano triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 prevedendo, ove possibile e nel rispetto della capacità assunzionale dell'Ente, le assunzioni di cui all'allegato prospetto e le progressioni verticali nella percentuale prevista dalla normativa vigente.

Distinti saluti.

L'ASSESSORE AL PERSONALE

Roberto Leone



IL SINDACO

(Prof. Avv. Francesca Valentini)

Francesca Valentini

PTFP 2020 / 2022				
Profilo professionale	Cat.	2020	2021	2022
Istruttore direttivo tecnico	D1	2	2	2
Istruttore direttivo tecnico / geologo	D1	0	0	1
Istruttore direttivo polizia municipale	D1	1	0	1
Istruttore direttivo amministrativo/contabile	D1	2	2	2
Assistente sociale	D1	0	1	0
Istruttore tecnico	C1	1	2	0
Agente polizia municipale	C1	2	3	0
Istruttore amministrativo/contabile	C1	3	2	0
Esperto informatico	C1	0	1	0
		11	13	6

Leone Feltri

(15)

Personale Part-Time (ex LSU Ministero)

	COGNOME	NOME	LUOGO NASCITA	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	CAT. GIUR.	n.ore settimanali
1	Alba	Luigi				A	21
2	Alfano	Gaspere				A	21
3	Allegro	Maria Letizia V.				A	21
4	Baldassano	Calogero				A	21
5	Baldassano	Margherita				A	21
6	Baldassano	Maria				A	21
7	Barna	Giuseppina				A	21
8	Bentivegna	Onofrio				A	21
9	Bentivegna	Accursio				A	21
10	Bono	Calogero				B	21
11	Bono	Maria				B	21
12	Calascibetta	Giuseppe				A	21
13	Capizzi	Francesco				A	21
14	Cassara'	Francesca				A	21
15	Chiarello	Accursio				A	21
16	Chinzi	Rosalia				A	21
17	Ciancimino	Caterina				A	21
18	Colletti	Gioacchino				A	21
19	Corrado	Rocco				A	21
20	Craparo	Ignazia				A	21
21	D'Aquila	Giuseppe				B	21
22	De Luca	Andrea				A	21
23	Di Pisa	Gaetano				A	21
24	Dimino	Giuseppe				A	21
25	Dimino	Franca				A	21
26	Dimino	Rosanna				A	21
27	Filizzola	Maria				A	21
28	Friscia	Antonio				A	21
29	Gennaro	Luciano				A	21
30	Gennaro	Stefano				A	21
31	Giacalone	Giacomo				A	21
32	Giordano	Domenico				A	21
33	Giunta	Lillo Mario Giov.				A	21
34	Graffeo	Calogero				A	21
35	Graffeo	Luciano				A	21
36	Grifò	Rosario				A	21
37	Gulino	Piera				A	21
38	Indelicato	Ignazia Maria				A	21
39	La Rocca	Rosa				A	21
40	Lanza	Antonino				A	21
41	Licata	Giuseppe				A	21
42	Licata	Calogera				A	21
43	Longo	Pietro				A	21
44	Maffei	Pasquale				A	21
45	Maniscalco	Rosa Alba				A	21
46	Montalbano	Accursio				A	21
47	Montalbano	Pasquale D.				A	21
48	Montalbano	Stefano				A	21
49	Montalbano	Maria Grazia				B	21
50	Muscarnera	Nunzio				A	21
51	Muscarnera	Vincenzo				A	21

52	Musso	Biagia				A	21
53	Napoli	Giuseppe				A	21
54	Navarra	Calogero				A	21
55	Piazza	Gioacchino				A	21
56	Pistritto	Massimo				A	21
57	Puccio	Giovanni				A	21
58	Puleo	Antonino				A	21
59	Ruffo	Vincenzo				A	21
60	Sabella	Angelo				A	21
61	Santangelo	Ignazio				A	21
62	Sanzone	Anna				A	21
63	Scaduto	Ignazio				A	21
64	Segreto	Giuseppe				A	21
65	Segreto	Ignazio				A	21
66	Segreto	Giuseppe				A	21
67	Segreto	Accursia				A	21
68	Taormina	Salvatore				A	21
69	Verderame	Francesco				A	21
70	Vinciguerra	Rosa				B	21
71	Zagara	Accursio				A	21





ALLEGATO 5

COMUNE DI SCIACCA

Verbale della riunione del 2/3/2020

Oggetto: Piano triennale delle assunzioni 2020/2022.

Alle ore 12,00 del 3/2/2020, presso la Sala Giunta del Comune, ha avuto inizio la riunione convocata, con nota prot. 1065 del 21/2/2020, dal Sindaco e dall'Assessore alla Personale. Sono presenti: il Sindaco, gli assessori Leonte e Bacchi, i dirigenti convocati (Avv. Francesco Calia, Ing. Giovanni Bono, Arch. Aldo Misuraca, Dr. Venerando Rapisardi e Dr. Filippo Carlino). Risulta assente giustificato l'Avv. Michele Todaro che si è dovuto allontanare dal Comune per gravi problemi di famiglia.

L'assessore Leonte, apre i lavori chiedendo al Dr. Filippo Carlino di intervenire per chiarire i problemi relativi al parere finanziario da esprimere sulla proposta di Giunta n. 2 del 14/2/2020.

Il Dr. Filippo Carlino dichiara di aver ricevuto, da parte del III settore, la proposta di Giunta n. 2 del 14/2/2020 e di averla restituita inevasa al dirigente proponente, con nota protocollo 8195 del 23/2/2020 che si allega, in quanto la stessa ha riflessi finanziari.

Chiarisce che l'Ente, poiché in disavanzo di amministrazione (delibera di Giunta n. 14 del 30/1/2020), non può proseguire la gestione secondo le regole dell'esercizio provvisorio, ma deve limitarsi ad applicare le regole della gestione provvisoria.

Il Dr. Venerando Rapisardi ritiene opportuno che, al fine di poter attestare in delibera il danno grave e certo per l'Ente, ogni dirigente si debba esprimere nel merito.

I Dirigenti presenti, nei loro interventi, concordano sulla necessità di procedere con urgenza all'integrazione oraria ed alle nuove assunzioni, come da piano proposto, al fine di evitare l'impossibilità di assicurare servizi essenziali con conseguente creazione di danni certi, gravi ed irreparabili per l'Ente.

Dichiarano, altresì, di fare riferimento alle loro precedenti note riguardo alla difficoltà gestionali dei servizi.

Alle ore 13,00 la seduta viene sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto



COMUNE DI SCIACCA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
2° SETTORE
Finanze, Tributi, servizi informatici, Autoparco,
Controllo Società Partecipate, Affari Sociali

Al Dirigente del Settore 3°

E p.c. All'Assessore al Personale

Al Segretario Generale

SEDE COMUNALE

Oggetto: Proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 14/02/2020 ad oggetto: *Dotazione Organica – Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale Triennio 2020/2022, al fine dell'apposizione del Visto Contabile e successiva trasmissione al Collegio dei Revisori.*

Facendo seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 30/01/2020 con cui è stato approvato, ai fini dell'applicazione dell'avanzo vincolato, il risultato di amministrazione presunto 2019, con la presente si restituisce quanto da Voi trasmesso con nota protocollo n. 7296 del 17/02/2020, ed in particolare la proposta di cui in oggetto.

La suddetta restituzione (cartacea) è legata alla circostanza che la proposta non risulta conforme al principio applicato alla contabilità finanziaria – allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., e precisamente al punto 8.3 e ultima parte del punto 9.2, che di seguito si riportano:

8. Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

... omissis...

8.3 È consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria nei casi in cui:

...omissis...

3) nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, se, nel corso dell'esercizio provvisorio, risulti un disavanzo presunto di amministrazione derivante dall'esercizio precedente.

9.2 Il risultato di amministrazione

... omissis... Nel corso dell'esercizio provvisorio, se il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto evidenzia un disavanzo di amministrazione (lettera E) della sezione 2 del prospetto), non è possibile proseguire la gestione secondo le regole dell'esercizio provvisorio. È necessario che l'ente proceda all'immediata approvazione del bilancio di previsione, iscrivendo tra le spese il disavanzo. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, la gestione prosegue secondo le regole della gestione provvisoria.

Tanto si doveva e si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.


Il Dirigente del Settore Finanziario

f.to Dott. Filippo Carlino


Allegato: proposta G.M. 2 del 14/02/2020 cartacea

Allegato al verbale della riunione del 2/3/2020 avente per oggetto il Piano triennale delle assunzioni 2020/2022.


Il Sindaco




L'Assessore al Personale



L'Assessore al Bilancio




Dr. Filippo Carlino



Avv. Francesco Calia



Arch. Aldo Misuraca



Ing. Giovanni Bono



Dr. Venerando Rapisardi





COMUNE DI SCIACCA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

COLLEGIO DEI REVISORI

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione di G.M. N. 4 del 04/03/2020 Settore 3° ad oggetto "Dotazione Organica – Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale "Triennio 2020-2022". Autorizzazione trasformazione del rapporto di lavoro del personale part-time ex LSU-Ministero da 18 a 21 ore". Trasmessa a mezzo pec il 10.03.2020 prot. 10692.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

PREMESSO CHE

- in data 10.03.2020 è stata trasmessa al Collegio la proposta di deliberazione, da sottoporre alla Giunta Comunale, avente ad oggetto "Dotazione Organica – Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale "Triennio 2020-2022". Autorizzazione trasformazione del rapporto di lavoro del personale part-time ex LSU-Ministero da 18 a 21 ore" sulla quale occorre formulare il parere di competenza ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 448/01, accertando che i documenti di programmazione di fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio complessivo di riduzione della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano adeguatamente motivate;
- l'art. 91 del D.lgs n. 267/2000 prevede che "Gli Enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli Organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
- l'art. 239 comma 1 lettera b) del D.lgs 267/2000 (come modificato dall'art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012 n.174) prevede che l'organo di revisione esprima parere in ordine agli strumenti di programmazione economica e finanziaria;

- l'art. 1 commi 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006 n. 296 il quale prevede che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione della spesa del personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche-amministrative. A decorrere dal 2014 il tetto della spesa di personale è rappresentato dalla spesa media 2011-2013 (comma 557 ter introdotto dall'art.3 comma bis del DL 90/2014);

PRESO ATTO che il nuovo art. 6 D.Lgs 165/2001 (come modificato dall'art. 4 D.Lgs 75/2017) e le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA hanno previsto il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica e adesso si pone quale strumento strategico per individuare le effettive esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini avendo come limite la cosiddetta "spesa potenziale massima"

PRESO ATTO che l'Ente intende riconsiderare il fabbisogno di personale, così come riportato nel corpo della proposta di deliberazione prevedendo i pensionandi e il reclutamento di nuovo personale così specificato:

- n. 41 nuove assunzioni programmate triennio 2020/2022;
- n. 44 pensionandi nel triennio 2020/2022;
- n. 166 dipendenti assunti full-time al 14/02/2020;
- n. 123 dipendenti assunti part-time al 14/02/2020.

Totale Dotazione Organica Programmata N. 286.

PRESO ATTO che il valore "medio del triennio precedente" viene cristallizzato al valore medio del triennio precedente all'entrata in vigore della norma ovvero alla media 2011-2013 (ex art.1 co. 557 quater, L.296/06 € 10.644.808,52) che è da intendersi quale parametro temporale fisso e immutabile e non più quale parametro dinamico, come era in precedenza (riduzione della spesa rispetto all'anno precedente);

VISTO l'allegato "1" di cui alla proposta di delibera, trasmesso dal Dirigente Responsabile del II Settore "Finanze Tributi" con la previsione di spesa Personale 2020 di € 8.867.430,44 con una riduzione di spesa pari ad € 1.777.378,08 rispetto al valore medio 2011-2013;

CONSIDERATO che questo Ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2019, la cui certificazione è stata inviata nei termini di legge;

PRESO ATTO che dal prospetto allegato 2 si evidenzia che la capacità assunzionali del quinquennio precedente (2014-2015-2016-2017-2018-2019) pari complessivamente ad € 866.907,87 è stata già utilizzata

PRESO ATTO che dal prospetto allegato 2 si evince la capacità assunzionali per gli anni 2020 2021 e 2022 corrisponde ad un totale complessivo pari ad € 1.369.910,58 e che il tetto di spesa utilizzabile è pari ad € 1.177.945,73

PRESO ATTO

-che il Piano Triennale del Fabbisogno del personale per il triennio 2020-2021 2022 ha al relativa copertura finanziaria come attestato dal Dirigente del Settore Finanziario Dott. Filippo Carlino e che dal contenuto dell'atto emerge che trattasi di provvedimento urgente per evitare danni certi, gravi e irreparabili all'Ente come da verbale del 02/03/2020 (allegato 5);

-che l'ente ha un rapporto tra spese personale e spesa corrente inferiore al 50%;

-che l'ente ha approvato il Piano Triennale di Azioni Positive in materia di parti opportunità;

-che ha rispettato il patto di stabilità interno e il pareggio di bilancio;

-che non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie come si evince dall'ultimo consuntivo approvato;

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Tutto ciò premesso e considerato, esprime parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto, recante "Dotazione Organica – Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale "Triennio 2020-2022". Autorizzazione trasformazione del rapporto di lavoro del personale part-time ex LSU-Ministero da 18 a 21 ore"

Il Collegio richiama l'attenzione dell'Amministrazione Comunale sul fatto che la programmazione triennale oggetto del presente parere è, in ogni caso, al momento della concreta attuazione, sempre vincolata alle verifiche di compatibilità con le disposizioni della normativa vigente.

Bagheria, lì 11/03/2020

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Michele Abbate

Dott.ssa Maria Carrubba

Dott. Fanino Pappalardo

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: Dotazione Organica - Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale "Triennio 2020-2022" – Autorizzazione trasformazione del rapporto di lavoro del personale part-time ex LSU-Ministero da 18 a 21 ore.

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Considerato che sulla suddetta proposta è stato reso il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.12 della Legge Regionale 30/2000 ed il parere favorevole di regolarità contabile che si intendono fare parte integrante e sostanziale della presente delibera;

Considerato che in data 16/03/2020... con prot. ...11023....., il Collegio dei Revisori ha trasmesso il parere favorevole sulla relativa proposta di deliberazione di cui all'allegato 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di Approvare in toto la proposta avente ad oggetto "Dotazione Organica - Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale "Triennio 2020-2022" – Autorizzazione trasformazione del rapporto di lavoro del personale part-time ex LSU-Ministero da 18 a 21 ore".

LA GIUNTA


Con ulteriore votazione unanime e favorevole resa in forma palese,

DELIBERA


di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 - comma 2° della legge regionale n° 44/91, data la necessità di approvare il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale "Triennio 2020-2022" quale atto propedeutico all'adozione del bilancio di Previsione 2020-2022.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:


L'Assessore anziano



Il Presidente



Il Segretario Generale



Certificato di pubblicazione

Affissa all'Albo pretorio on line il 24/03/2020

Il Responsabile dell'Albo pretorio _____

Defissa dall'Albo pretorio on line il/...../.....

Il Responsabile dell'Albo pretorio _____

Si certifica, su conforme dichiarazione del Responsabile, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo pretorio on line prot. n° dal/...../..... al/...../..... al per 15 giorni consecutivi e che contro di essa non è pervenuto reclamo e/o opposizione alcuna.

li/...../.....

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il/...../....., ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 44/91.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata immediatamente esecutiva.

H 23/03/2020

Il Segretario Generale

